

N. R.G. 8606/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8606/2016** promossa da:

FALLIMENTO GIMPEX Co. S.N.C. DI GNUTTI TIZIANO e C., con il patrocinio dell'avv.
PAOLUCCI ANDREA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in BRESCIA, VITTORIO
EMANUELE II n. 1,

ATTORE

contro

MARISANDRA FONTANA, con il patrocinio dell'avv. FEDERICI ELISA, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in BRESCIA, VIA SOLFERINO n. 20/c

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale del 19.09.2019.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16.05.16, il fallimento Gimpex Co. Snc di Gnutti Tiziano e C. conveniva in giudizio la dott.ssa Marisandra Fontana chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2) l.f. dell'atto di cessione di credito IVA del 07.08.14 per € 90.000,00. Chiedeva altresì, in via concorrente e/o alternativa, la revoca dell'atto di cessione di cui sopra ex art. 67 comma 1 n. 1) l.f.

Con dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2013, la società *in bonis* aveva chiesto a rimborso un credito d'imposta per € 90.000,00, credito successivamente ceduto – con atto rogitato in data 07.08.14 – alla dott.ssa Marisandra Fontana, quale pagamento *pro soluto* per le prestazioni dalla stessa svolte a favore della Gimpex e di altre due società (F.T.C. dei F.lli Gnutti spa e Lameco snc di Gnutti Tiziano & C.), tutte facenti capo alla famiglia Gnutti, in ottemperanza agli obblighi oggetto del contratto professionale firmato tra le parti in data 10.02.14. Il fallimento attore rilevava come tale atto di cessione di credito si sarebbe configurato come atto estintivo di debito scaduto ed esigibile non effettuato con denaro o altro mezzo normale di pagamento e, pertanto, atto anomalo revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 2) l.f.. Rilevava inoltre come contro lo stesso atto sarebbe stata applicabile anche la revoca prevista al comma 1, n. 1) del medesimo articolo, in quanto il pagamento dell'importo di € 90.000,00 a carico della sola Gimpex avrebbe causato una sproporzione tra le prestazioni assunte, rispettivamente, dal fallito e dalla terza. A sostegno di ciò, evidenziava come il contratto professionale



conferito il 10.02.14 e sottoscritto da Gnutti Tiziano Battista e da Cropelli Caterina, prevedesse quale corrispettivo alla professionista la somma complessiva di € 140.000,00, senza specificazione alcuna delle quote interne di ripartizione dell'onere di pagamento (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta). Deduceva altresì che anche le prestazioni oggetto del contratto non erano state previste a beneficio esclusivo della Gimpex, ma riguardavano tutte le tre società contraenti.

A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente. All'udienza del 19.09.2019 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La revocatoria ex art. 67 comma 1 n. 2) l.f. proposta dal fallimento è fondata e va pertanto accolta.

Preliminarmente, va osservato che entrambe le parti sono concordi sulla ricostruzione dei fatti storici. È pertanto pacifico e non contestato che: in data 10.02.14 Gnutti Tiziano Battista e Cropelli Caterina avevano conferito mandato alla dott.ssa Marisandra Fontana per "assistenza alla ristrutturazione e riorganizzazione aziendale" a favore delle società Gimpex, F.T.C. e Lameco, con un corrispettivo forfetario per complessivi € 140.000,00 oltre IVA; la stessa professionista aveva svolto l'incarico conferitole emettendo nei confronti della Gimpex le note pro forma nn. 33, 35 e 40 del 2014 (docc. n. 2, 3 e 4 parte convenuta); su accordo delle parti, dette note venivano pagate mediante atto di cessione del credito IVA, stipulato in data 07.08.14 per atto pubblico a ministero Notaio Staffieri in Brescia (doc. n. 3 attoreo) per il valore di € 90.000,00; e, infine, in data 25.03.15 l'intestato Tribunale dichiarava il fallimento della società Gimpex Co. Snc di Gnutti Tiziano e C.

Pertanto, posto che l'atto di cessione (datato 07.08.14) è stato attuato nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento (23.05.15), risulta soddisfatto il requisito temporale richiesto dall'art. 67 comma 1 l.f. per la proponibilità dell'azione.

Occorre dunque analizzare la sussistenza dei presupposti oggettivi (atto estintivo dell'obbligazione con mezzi anomali) e soggettivi (conoscenza dello stato di insolvenza) per l'accoglimento della revocatoria.

In primis, è necessario accertare se il pagamento effettuato mediante cessione del credito IVA possa rientrare nella categoria dei mezzi anomali di estinzione di un debito. Parte convenuta nella propria comparsa (pagine 4 e 5) ha contestato l'anormalità della cessione di un credito IVA, evidenziando come "la peculiare struttura della cessione di un credito IVA, sia con riferimento all'oggetto di tale cessione, sia con riferimento alla natura del debitore ceduto" non possa rendere detta cessione assimilabile ad un comune contratto di cessione di credito, utilizzato in funzione solutoria di un debito pregresso e tradizionalmente considerato dalla giurisprudenza quale mezzo anomalo di pagamento. A sostegno della propria tesi ha richiamato due pronunce di merito, secondo le quali la cessione di un credito IVA "costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, e non una mera aspettativa di rimborso" (App. Venezia, 2 ottobre 2013, n. 2252) e che "pur non assimilabile al pagamento in danaro contante o titoli di credito, costituisce per prassi commerciale un pagamento per certezza di esazione paragonabile ai mezzi ordinari, tale cioè da escludere, proprio per tale sua qualità, l'indice presuntivo di consapevolezza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza del cedente" (App. Roma, 12 giugno 2006).



La tesi sopra esposta, come sostenuta dalla convenuta, non è tuttavia condivisa dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, né da questo tribunale, che ritiene le pronunce di merito citate espressione di una posizione giuridica del tutto isolata. E infatti, in tema di revocatoria fallimentare “la cessione del credito (nella specie, per rimborso IVA) in funzione solutoria, quando non sia prevista al momento del sorgere dell'obbligazione, ovvero non sia attuata nell'ambito della disciplina della cessione dei crediti di impresa, di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, integra sempre gli estremi di un mezzo anormale di pagamento, indipendentemente dalla certezza di esazione del credito ceduto” (Cass. civ., 11.11.2013 n. 25284). Rilevato che tale cessione non era stata prevista *ab origine* nel contratto professionale stipulato tra le parti in data 10.02.14, si può pertanto concludere che detto atto di cessione di credito IVA in funzione solutoria rientra appieno nella categoria dei mezzi anomali di estinzione di un debito scaduto ed esigibile.

Quanto al presupposto soggettivo, sussiste una presunzione *iuris tantum* della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del convenuto, per cui spetta all'*accipiens* provare la non conoscenza dello stato d'insolvenza (c.d. *inscientia decoctionis*), attraverso la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (*ex multis* Cass. civ., 17.11.2016, n. 23424; Cass. civ., 06.08.09, n. 17998).

Questo tribunale ritiene che quanto dedotto ed allegato da parte convenuta non sia sufficiente per superare la presunzione di conoscenza sopra indicata. Nell'atto di cessione di credito di cui si chiede la revoca viene espressamente richiamato il contratto professionale stipulato tra la convenuta e l'amministratore delegato della poi fallita Gimpex, con cui veniva conferito alla professionista mandato per l'attuazione di un progetto di risanamento aziendale: si sarebbe trattato di attività (svolte a favore della Gimpex e altre società legate alla famiglia Gnutti) che già di per sé implicavano l'esistenza di una situazione di difficoltà finanziaria, che necessitava dell'intervento di un professionista per evitarne l'aggravamento. Parte attrice – pur non gravata dall'onere probatorio, stante la presunzione di conoscenza dell'insolvenza in capo alla convenuta - ha inoltre prodotto (doc. n. 7) un'istanza per la dichiarazione di fallimento nei confronti della Gimpex, dalla quale risultava l'avvenuta notifica di un decreto ingiuntivo in data 23/28.05.14 per € 52.955,95. Dalla medesima istanza si evinceva altresì una posizione debitoria della poi fallita per il rilevante importo di € 864.862,29 in linea capitale, oltre rate di mora, come da comunicazione della BCC di Brescia (doc. n. 9 attoreo). La stessa dott.ssa Fontana, nella comparsa di risposta, ha dichiarato che “certamente non ignorava che Gimpex e le altre società riconducibili al sig. Tiziano Gnutti attraversassero un momento di difficoltà, ed anzi l'intervento della Dott.ssa Fontana fu richiesto proprio al fine dell'individuazione degli strumenti più idonei per la riorganizzazione e il rilancio aziendale” (pag. 7), sostenendo tuttavia che la società stesse attraversando un semplice e reversibile stato di crisi.

A fronte del quadro appena descritto si deve concludere che la convenuta non ha assolto l'onere di fornire la prova, lo si ribadisce positiva (v. sopra), dell'*inscientia decoctionis* essendosi la convenuta limitata ad allegare l'assenza di protesti cambiari e di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari a carico della poi fallita.

Alla luce di quanto sopra sussistono pertanto tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fall. Gimpex Co. Snc di Gnutti Tiziano e C., con conseguente condanna della



convenuta a restituire al fallimento gli importi incassati oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo (esclusa la rivalutazione: cfr. da ultimo Cass. civ., 13.08.19, n. 21334).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 796,43 per anticipazioni ed in € 10.730,00 per compenso professionale (valore della controversia: € 90.000,00 – parametri medi, esclusi quelli per la fase di trattazione/istruttoria ridotti del 50%).

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

revoca ex art. 67, comma 1, n. 2) l.f. l'atto di cessione del credito I.V.A. pro soluto del 07.08.2014 Notaio Arrigo Staffieri – Rep. 140018 Racc. 31728, registrato in data 11.08.2014;

condanna, per l'effetto, Marisandra Fontana a versare a favore del fallimento Gimpex Co. Snc di Gnutti Tiziano e C. l'importo di € 90.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna Marisandra Fontana a rifondere al fallimento Gimpex Co. Snc di Gnutti Tiziano e C. le spese di lite liquidate in € 796,43 per anticipazioni e in € 10.730,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 3 gennaio 2020

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

